



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Michele Milani	PRESIDENTE Rel.
Dott.ssa Patrizia Visaggi	CONSIGLIERE
Dott.ssa Silvia Casarino	CONSIGLIERE

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **316 /2019** R.G.L.

promossa da:

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente e l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Franca Borla e Franco Pasut giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio Paolo Castellini del 21 luglio 2015, elettivamente domiciliato in Torino, via dell'Arcivescovado n. 9 presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell'Istituto.

APPELLANTE

CONTRO

MEDINA Marco, (c.f. MDNMRC63D04F952D), res.te in Cressa (NO), rappresentato e difeso per delega telematica



allegata al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Riccardo Santagostino e Anna Maria Di Marsilio, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Novara, Corso Cavallotti n.7.

APPELLATO

Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

come da ricorso depositato in data 12.6.2019

Per l'appellato:

come da memoria difensiva depositata in data 30.12.2019

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato in data 19.4.2018 avanti al Tribunale di Novara, MEDINA Marco ha citato in giudizio l'INPS, nella qualità di gestore del Fondo di Garanzia ex L.297/82, e, premesso di avere prestato attività lavorativa subordinata a favore della Poligrafica Moderna srl dal 1.10.1978 al 17.11.2013, di non avere percepito il Tfr, di essere intervenuto, in data 11.2.2014, il Fallimento della Poligrafica Moderna srl, di essere stato ammesso al passivo della procedura per la somma di euro 64.666,10, di avere fatto domanda al Fondo di Garanzia Inps per il pagamento del Tfr, di avere, l'Istituto, respinto la domanda con riferimento ad un contratto di affitto di azienda che avrebbe trasferito sul cessionario l'obbligo di pagamento del Tfr, ha contestato le determinazioni dell'Inps chiedendo in via conclusiva la condanna dell'Inps, quale gestore del Fondo di



Garanzia, al pagamento in suo favore della somma di euro 55.504 a titolo di Tfr, oltre accessori e spese.

L'INPS costituendosi in giudizio, ha insistito nelle determinazioni assunte in sede amministrativa e ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con sent. n. 126/2019 del 31.5.2019, in accoglimento del ricorso, il tribunale ha condannato l'Inps a corrispondere al ricorrente la somma di euro 55.504,50 oltre interessi, rivalutazione e spese di lite.

Avverso detta sentenza ha interposto appello l'INPS con ricorso depositato in data 12.6.2019 chiedendone l'integrale riforma.

MEDINA Marco, costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.

All'udienza del 16.1.2020, all'esito della discussione, la corte ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce.

RAGIONI DELLA DECISIONE

E' opportuno delineare le tappe e lo sviluppo cronologico della vicenda che ha preceduto l'instaurazione del giudizio:

- In data 18.11.2013, il sig. Medina, già dipendente della Poligrafica Moderna srl (di seguito anche solo Poligrafica), diviene dipendente di Centrostampa srl per effetto di contratto di affitto di ramo azienda intercorso tra le due società; con riferimento a tale contratto di affitto, in data 14.11.2013 il Medina, assistito dal sindacato, sottoscrive con la cedente e la cessionaria un verbale di conciliazione in base al quale, preso atto dell'espletamento della procedura di cui all'art.47 legge



428/90, accetta la prosecuzione del rapporto alle dipendenze di Centro Stampa srl con decorrenza 18.11.2013, rinuncia all'applicazione nei confronti della cedente e della cessionaria del reciproco obbligo di solidarietà ex art.2112 c.c., con la conseguente esplicita previsione di mantenere a carico della Poligrafica Moderna srl il Tfr, la 13^a mensilità, il saldo ferie/permessi ed eventuali altri crediti maturati alla data del trasferimento;

- in data 11.2.2014 il tribunale di Novara dichiara il fallimento della Poligrafica; il Medina si insinua allo stato passivo, viene ammesso per euro 64.666,10 di cui euro 55.504,50 per Tfr, lo stato passivo viene dichiarato esecutivo il 9.6.2014;

- il 10.4.2014 il curatore della società Poligrafica recede ex art.79 L.F. dal contratto di affitto e chiede la restituzione del ramo d'azienda;

- il 27.4.2014 il Medina presenta domanda di intervento del Fondo di Garanzia;

- la riconsegna del ramo d'azienda da parte di Centrostampa al Fallimento di Poligrafica Moderna avviene solo in data 30.12.2015 (certificazione notarile di pari data – doc. 6 Medina);

- con atto del 30.12.2015 e con efficacia dal 31.12.2015 il ramo d'azienda viene ceduto dal Fallimento alla Società Cooperativa Creativa, libero da tutti i debiti pregressi, ivi compreso il Tfr, ex art.105 L.F. (doc.5 Medina); come da contratto stipulato in data 30.12.2015, Medina Marco e la Società Cooperativa Creativa instaurano con decorrenza 31.12.2015 un nuovo rapporto di



lavoro subordinato che si conclude in data 7.3.2016 per effetto del licenziamento intimato dalla Cooperativa.

Il giudice di primo grado ha accolto le ragioni del ricorrente con le seguenti argomentazioni:

- Fermo restando che la disciplina di cui alla L. 297/82 prevede l'intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del Tfr solo nel caso di cessazione del rapporto e che l'insolvenza deve riguardare il soggetto datore di lavoro al momento di detta risoluzione, si deve ritenere che nel caso di specie sussistano tutte le condizioni per riconoscere la fondatezza della pretesa del Medina nei confronti del Fondo di Garanzia Inps;
- Infatti, con riferimento alla data del 19.10.2016, quando è stata esaminata la domanda di intervento da parte del Fondo di Garanzia, si deve rilevare che era già stato dichiarato il Fallimento Poligrafica, che il rapporto di lavoro del Medina era tornato in capo alla Poligrafica (per effetto della retrocessione del ramo d'azienda alla medesima del 30.12.2015) e che il rapporto di lavoro del Medina con la stessa Poligrafica doveva ritenersi cessato in data 31.12.2015, quando il ramo d'azienda era stato venduto alla Creativa ex art.105, comma 4 l. fall., tanto è vero che il Medina non aveva proseguito il rapporto con la Cooperativa, ma ne aveva instaurato uno ex novo;
- Anche ammesso che l'accordo limitativo dell'operatività dell'art.2112 c.c. concluso tra la Poligrafica (in bonis) e la



la cessionaria Centrostampa non sia opponibile all'Inps, ciò non incide sul diritto del Medina nei confronti del Fondo di Garanzia, in quanto la normativa di riferimento non prevede alcun obbligo di preventiva escussione degli eventuali coobbligati.

Con unico motivo di impugnativa l'INPS censura la sentenza del tribunale rilevando che nel momento in cui il Medina ha presentato domanda al Fondo di Garanzia (27.4.2014), il rapporto con Poligrafica non era cessato, ma transitato ex art.2112 c.c. in capo alla società Centrostampa, considerando inoltre che in allora la retrocessione non si era ancora perfezionata e sostanzialmente neppure si è perfezionata successivamente, posto che il Medina non è mai tornato a lavorare per la Poligrafica e l'operazione è stata "strumentalmente progettata al solo fine di chiedere l'intervento del Fondo di Garanzia".

L'appello è fondato.

Occorre prima di tutto evidenziare che in passato questa Corte territoriale seguiva la tesi per cui, nel caso di crediti del lavoratore ammessi allo stato passivo del datore di lavoro (seppure) cedente, fallito, ciò fosse sufficiente per fondare il diritto all'intervento del Fondo di Garanzia, senza che l'Inps potesse mettere in discussione tale ammissione.

Tale tesi è stata abbandonata a seguito dell'orientamento espresso recentemente dalla Suprema Corte, secondo cui "*l'art.2 della legge n.297 del 1982 e l'art.2 del d.lgs. n.82 del 1990, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed*



ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non può vincolare l'Inps, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r., sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art.2 l. 297/1982” (cfr. Corte di Cassazione ord. 14348/19, ord. 31128/19, 19277/18, 23775/18 e di questa corte sent. 100/19 – R.G. 275/18, sent. 514/19 – R.G. 724/18, sent. 441/19 – R.G. 704/18).

Venendo ad esaminare la fattispecie in esame, l'errore di impostazione della sentenza impugnata è riscontrabile nel fatto che il giudice ha esaminato l'intera vicenda ponendosi cronologicamente alla data del 19.10.2016 (quando l'Inps ha inviato al Medina la risposta negativa circa l'intervento del Fondo di Garanzia) e ritenendo che in quel momento sussistevano tutti i requisiti per il riconoscimento del Tfr a carico di detto Fondo (cessazione del rapporto del Medina con il Fallimento Poligrafica in data 30.12.2015 ed insinuazione allo stato passivo); viceversa, il collegio ritiene che il punto d'osservazione doveva collocarsi al momento della domanda



amministrativa del 27.4.2015, quando dovevano sussistere i requisiti prospettati dal richiedente e valutati dall'Istituto.

Ora, secondo lo svolgersi della vicenda sopra esposto in sintesi, alla data del 27.4.2014 il rapporto con Poligrafica Moderna non era cessato, ma, per effetto dell'affitto del ramo d'azienda già intervenuto in data 18.11.2013, era proseguito con la società Centrostampà srl; di conseguenza non poteva fondatamente pretendersi l'intervento del Fondo di Garanzia, posto che il Tfr non era esigibile ed il credito doveva ritenersi trasferito in capo alla cessionaria.

A sostegno della pretesa del Medina non può neppure essere valorizzata la circostanza per cui in data 10.4.2014 (e quindi anteriormente alla domanda presentata al Fondo di Garanzia da parte del Medina) il curatore del Fallimento Poligrafica ha dichiarato ex art.79 L.F. di recedere dal contratto di affitto di ramo d'azienda in precedenza stipulato.

Infatti, come è stato esposto, la restituzione del ramo non è avvenuta immediatamente e neppure in tempi rapidi, il rapporto di lavoro del Medina è proseguito per oltre un anno e mezzo con la cessionaria Centrostampà, e, come risulta dall'atto di riconsegna e dalla lettera inviata da Centrostampà al lavoratore, è tornato in capo al Fallimento Poligrafica (peraltro per un solo giorno) solo in data 30.12.2015 (doc.6 Medina).

Quanto al verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale è stato previsto il mantenimento in capo alla cedente Poligrafica Moderna del credito per Tfr maturato alla data del trasferimento,



tale pattuizione non rientra fra le ipotesi normative di legittima deroga al principio di solidarietà di cui all'art.2112, posto che il secondo comma della disposizione consente la liberazione del cedente e non del cessionario come è stato previsto nel caso di specie.

Per altro verso si tratta di accordo intervenuto tra parti private non opponibile all'Inps, estraneo alla pattuizione e responsabile dell'interesse collettivo per una corretta destinazione delle pubbliche risorse.

Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello, deve essere respinta la domanda proposta con il ricorso introduttivo.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.,

in accoglimento dell'appello respinge la domanda proposta con il ricorso introduttivo;

compensa le spese del doppio grado.

Così deciso all'udienza del 16.1.2020

IL PRESIDENTE Est.

Dott. Michele MILANI



